

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Poirino (TO) ad uso agricolo, chiesta dalla Azienda Agricola Burzio Pierangelo. (pratica n. 000920 - codice utenza TO10861) – Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1391 in data 10.03.2025; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-01964.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all'Azienda Agricola Burzio Pierangelo - P.IVA: 07169790016 con sede legale in Comune di Poirino (TO), via Tetto Nuovo, n. 33 - la concessione preferenziale, in forma precaria, per la derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo a servizio di complessivi ha. 15.00 di terreno (*uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) estratta da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Poirino (TO), come identificato in premessa; **(pratica n. 000920 - codice utenza TO10861)**

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di specificare che la derivazione dell'acqua dal pozzo viene concessa in forma precaria allo scopo di non pregiudicarne in futuro l'eventuale fruizione ai prioritari fini idropotabili;

4) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e quindi fino al 10.8.2039, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

7) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

8) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;

9) di provvedere ad aggiornare l'elenco delle utenze di acqua pubblica tramite il Sistema Informatico Regionale delle Risorse Idriche (SIRI);

10) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

11) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

12) di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.LGS. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(...omissis)